

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 409 - 414 C.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra **ANNA MARIA SEVERINO** (C.F.: SVR NMR 53E60 G388 F), nata a Pavia (PV) il giorno 20/05/1953 ed ivi residente in via Moruzzi n. 10, agli effetti della presente procedura elettivamente domiciliata in Pavia, via Porta Calcinara n. 39, presso lo studio secondario e la persona dell'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana (C.F.: ZFF SST 79R05 I274K) del foro di Milano che in causa la assiste, rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto e dichiara (ai sensi degli articoli 133, 134 terzo comma, 136 terzo comma e 176 c.p.c.) di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di telefax: 0382.049958 o alternativamente presso l'indirizzo di posta elettronica: *sebastiano.zaffarana@zaffarana.it* o ancora presso l'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.: *sebastianofilippo.zaffarana@cert.ordineavvocatimilano.it*

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F.: 97210890584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, 00143, via M. Carucci n. 71, P.E.C.: *dogane@pce.agenziadogane.it*;

nonché

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F.: 97210890584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Milano (MI), 20159, via Valtellina n. 1, P.E.C.: *drd.lombardia@pce.agenziadogane.it* e **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** – Ufficio delle Dogane di Pavia, (C.F.: 97210890584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Pavia, Via Veneroni n. 18, P.E.C.: *dogane.pavia@pce.agenziadogane.it*

- resistenti -

* * * * *



OGGETTO: Pubblico impiego – Illegittima esclusione dalla procedura selettiva per il conseguimento di posizione economica superiore

* * * * *

IN FATTO

(1) La ricorrente è dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impiegata presso l’Ufficio Territoriale di Pavia (cfr. doc. 1).

(2) In data 07/03/2014, sulla base della determinazione n. 37812/RI/2010 del 31/12/2010 nonché della successiva determinazione n. 2664/RI/2014 del 04/02/2014 – con cui venivano, rispettivamente, *“avviate le procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza 2010”* e *“diramate le istruzioni operative per la definizione della procedura selettiva finalizzata all’attuazione di complessivi 730 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, con decorrenza 2010”* - la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla predetta procedura (cfr. doc. 2).

(3) Per mero errore materiale, tuttavia, la Sig.ra Severino utilizzava il frontespizio del modulo relativo alla seconda area (invece della terza): il modulo era corretto e riguardava la terza area, mentre il frontespizio erroneamente utilizzato – la prima pagina del doc. 2 prodotto – riguardava la seconda area.

(4) Nulla cambiava, in realtà, a livello sostanziale: a ben vedere, infatti, tale frontespizio doveva essere compilato a mano dai candidati e le informazioni inserite dalla Sig.ra Severino erano assolutamente corrette.

(5) A causa del suddetto errore, la ricorrente veniva esclusa dalla procedura selettiva (cfr. doc. 3).

(6) La Sig.ra Severino provvedeva ad inoltrare alla Direzione Regionale per la Lombardia apposita istanza di riesame della sua posizione, precisando che si era trattato di un mero errore formale in quanto l’utilizzo del frontespizio di seconda area a fronte della sua appartenenza alla terza area e dell’utilizzo del modulo della terza area, non aveva alcun fondamento,



essendo la procedura selettiva di riferimento riservata ai lavoratori appartenenti alla terza fascia, come infatti era la ricorrente.

(7) L'istanza di riesame, tuttavia, veniva rigettata (cfr. doc. 4).

(8) Si precisa che in data 06/10/2016 la ricorrente, a fronte di una nuova procedura selettiva, ha presentato domanda di passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5 della terza area, collocandosi utilmente in graduatoria al n. 309 (cfr. docc. 5 e 6).

(9) Attualmente, quindi, la Sig.ra Severino gode dell'inquadramento in terza area, fascia F5, attualmente deliberato ma che verrà applicato nelle prossime settimane. Pertanto, ci si riserva sin d'ora di agire presso le opportune sedi, al fine di valutare e contestare le differenze retributive eventualmente riscontrate

(10) Il presente ricorso, pertanto, non ha lo scopo di far ottenere alla lavoratrice il corretto inquadramento, bensì quello di ristorare la stessa del danno subito a causa del ritardo nell'ottenimento dell'inquadramento stesso: la Sig.ra Severino era in possesso dei requisiti necessari già al momento della presentazione della prima domanda, in quanto il suo punteggio era pari a 39,50 e quindi si sarebbe collocata in posizione utile in graduatoria (posizione compresa tra il n. 121 ed il n. 132 – cfr. doc. 3 cit.), ed avrebbe dovuto beneficiare del passaggio con decorrenza 1° gennaio 2010; a causa dell'ingiusta esclusione, invece, la ricorrente è riuscita ad ottenere il passaggio di fascia, peraltro non ancora applicato, ma solo deliberato, con conseguente valutazione *in itinere* di eventuali differenze retributive maturate

(11) Ritenendo di aver subito un'ingiusta esclusione dalla procedura, da cui è derivato un danno a livello di inquadramento sia giuridico sia economico, la Sig.ra Severino intende far valere i propri diritti in questa sede.

IN DIRITTO

Come abbiamo visto, l'esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva è stata giustificata sulla base di una non meglio specificata "*mancaza dei requisiti*".

Ciò non corrisponde al vero.



La Sig.ra Severino era perfettamente in possesso dei requisiti necessari per ottenere il passaggio alla fascia 5 della terza area ma, per un errore formale, ha utilizzato il frontespizio della seconda area.

A ben vedere, però, il medesimo frontespizio è stato compilato a mano dalla ricorrente, la quale ha fornito all'Agenzia le informazioni corrette sul suo inquadramento, ed il modulo utilizzato per presentare la domanda era quello corretto, cioè quello relativo alla terza fascia.

Tale errore, peraltro, è stato fatto presente alla Direzione Regionale per la Lombardia nel gennaio 2015, quindi ben prima che venisse emanata la determinazione contenente la graduatoria definitiva: l'Agenzia resistente, in applicazione del principio di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, avrebbe ben potuto valutare correttamente la domanda presentata dalla Sig.ra Severino ed inserirla nella graduatoria inerente la terza fascia.

Nessun dubbio, infine, può sussistere in ordine al possesso dei requisiti al momento di presentazione della prima domanda, stante il fatto che la Sig.ra Severino godeva di un punteggio complessivo pari a 39,50 (cfr. doc. 2 cit.).

Un caso analogo a quello che ci occupa è già stato affrontato dal Tribunale di Milano, il quale si è pronunciato in maniera favorevole alla lavoratrice, sostenendo che l'errore fosse assolutamente riconoscibile da parte del datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto applicare i principi di correttezza e buona fede ed inserire la lavoratrice nella graduatoria definitiva (cfr. doc. 7 – TRIBUNALE DI MILANO – dott.ssa Ravazzoni – Sentenza 1879/2016).

A tal proposito, si condivide l'assunto di cui alla sentenza allegata *sub* doc. 7, secondo cui *“La indicazione del corretto inquadramento è riportata nel frontespizio della domanda, con indicazione manoscritta. Alla luce di tale indicazione era all'evidenza incongrua la domanda della stessa lavoratrice volta ad ottenere il medesimo inquadramento già posseduto...Già la verifica di questa considerazione rendeva palese l'errore commesso dalla lavoratrice”*.

Orbene, applicando lo stesso ragionamento anche al caso di specie, si deve condividere l'evidenza della incongruenza tra quanto riportato nel frontespizio dell'allegato A, recante il riferimento al passaggio dalla fascia retributiva F4 a F5 della seconda fascia, e quanto



affermato e certificato dalla ricorrente nella pagina successiva della domanda, nella parte relativa all'esperienza professionale (di ben 5 anni, dal gennaio 2005 al dicembre 2009) "maturata presso l'Agenzia delle Dogane o altre pubbliche Amministrazioni nella fascia retributiva F4 della **terza Area**" , mentre di ben 27 anni e 9 mesi è stata l'esperienza professionale maturata dalla sig.ra Severino nelle fasce retributive inferiori.

E' evidente che, anche nel caso di specie, debba essere contestato alla controparte di non aver prestato una condotta improntata ai principi della buona fede e della correttezza, ben potendo l'Agenzia resistente avvedersi dell'errore materiale inerente il solo frontespizio della domanda di parte ricorrente e quindi includere la sig.ra Severino all'interno della graduatoria sin dal 2014, con decorrenza 1° gennaio 2010.

* * * * *

Per questi motivi Anna Maria Severino, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ill.mo Giudice affinché, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., fissi udienza di comparizione delle parti, con invito rivolto alle convenute

(1) **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** (C.F.: 97210890584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, 00143, via M. Carucci n. 71;

(2) **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (C.F.: 97210890584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Milano (MI), 20159, via Valtellina n. 1;

(3) **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Ufficio delle Dogane di Pavia** (C.F.: 97210890584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Pavia, Via Veneroni n. 18;

a costituirsi nei modi e termini di legge, con l'avvertimento che in difetto si procederà in loro dichiarata contumacia, per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto così decidere:

IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto di Anna Maria Severino a partecipare alla procedura selettiva di cui alla determinazione n. 37812/RI/2010 del 31/12/2010 nonché alla successiva determinazione n. 2664/RI/2014 del 04/02/2014;

Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto di Anna Maria Severino a conseguire la posizione Area Terza – fascia F5 a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Conseguentemente condannare l'Agenzia resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a riconoscere, con effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2010, l'appartenenza della ricorrente alla posizione Area Terza – fascia F5, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, I.V.A. e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

- Con sentenza esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono, in copia fotostatica, i seguenti documenti:

- (1) Buste paga Anna Maria Severino;
- (2) Domanda di partecipazione alla procedura selettiva 07/03/2014;
- (3) Determinazione n. 20941/RI/2015 graduatoria definitiva;
- (4) Decisione sull'istanza di riesame n. 8436/RU;
- (5) Domanda di partecipazione alla procedura selettiva 06/10/2016;
- (6) Determinazione n. 30372/RI/2016 graduatoria definitiva;
- (7) Sentenza n. 1879/2016 Tribunale di Milano;
- (8) CCNL Agenzie Fiscali.



Il sottoscritto difensore Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, che il valore della causa è pari ad Euro 9.413,92 ed il contributo unificato non è dovuto per ragioni di reddito.

Pavia, li 17 aprile 2017

Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana





Depositato in cancelleria
10 NOV. 2017
Il cancelliere
M. G. Toscani

**TRIBUNALE DI PAVIA
GIUDICE DEL LAVORO**

Memoria difensiva

**N.R.G.
579/17**

**Udienza
21.11.17**

**Giudice:
dott. ssa
Ferrari**

L'Agencia delle Dogane in persona del Direttore Regionale per la Lombardia e legale rappresentante pro tempore, Dott. Lorenzo Clemente, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale per la Lombardia, rappresentato e difeso nel presente procedimento a norma dell'art. 417 bis c.p.c. come introdotto dall'art.42 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successive modifiche, dal dott. Luigi Schifitto, funzionario della stessa Agenzia, legalmente domiciliato presso il proprio Ufficio, Area legale della Direzione Regionale per la Lombardia sita in Milano, via Valtellina, 1 - C.F. 97210890584 dichiara di volere ricevere, ai sensi dell'art.36 c.p.c. ogni comunicazione di cancelleria al seguente numero di fax 0269913274, con telefono 0269913210 – e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata drd.lombardia@pce.agenziadogane.it

RESISTENTE

CONTRO

La sig. ra Anna Maria Severino, rappresentata e difesa come in atti

RICORRENTI

PREMESSO

Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 20.04.2017, la Sig.ra Anna Maria Severino esponeva quanto segue.

- di essere dipendente dell'Agencia delle Dogane in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Pavia con inquadramento Area III, fascia retributiva F4;
- che in data 04 febbraio 2014 la Direzione Centrale Personale e Organizzazione – Ufficio normativa e contenzioso del lavoro progressione del personale - ha emanato svariati bandi per l'attuazione delle procedure per gli sviluppi economici all'interno della II e III Area. In particolare con la nota prot. n. 2664/RI/2014 veniva predisposto il bando per il passaggio dalla III Area da F4 a F5 per un numero complessivo di 730 posizioni, con decorrenza 1 gennaio 2010 su tutto il territorio nazionale;
- di avere inteso partecipare alla procedura selettiva indetta per gli sviluppi economici all'interno della terza area, da F4 a F5, con decorrenza 2010, ma di avere, per errore

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Area Legale

20159 Milano, via Valtellina 1 – Telefono +39 02 69913241 – Fax +39 02 69913274- e-mail: drd.milano.legale@iagenziadogane.it

materiale, utilizzato il “frontespizio” della domanda relativa ai passaggi all’interno della seconda area, (all.1) , presentando l’istanza, nei termini previsti dal bando, in data 7 marzo 2014 presso l’Ufficio delle Dogane di Pavia (all.2) , poi trasmessa d’ufficio alla Direzione Regionale per la Lombardia, al fine della verifica dei titoli di ammissione;

- che con la determina del 12 settembre 2014 prot n 5106. / RI (all.3), la Direzione Regionale per la Lombardia, ha disposto che la Sig.ra Severino Anna Maria, Terza Area F4 fosse esclusa dalla partecipazione alle procedure selettive finalizzate allo sviluppo economico all’interno della seconda area dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5 con decorrenza 1 gennaio 2010, in quanto alla data del 01.01.2005 era già inquadrata nella terza area -fascia retributiva F4-, e pertanto, non disponeva dei requisiti di partecipazione previsti dalla determinazione del 04 febbraio 2014 prot. 2658/RI;

- che la ricorrente in data 21 gennaio 2015 ha inoltrato istanza di riesame della propria domanda di concorso al fine di essere riammessa alla procedura motivando “ *di essere incorsa in un errore materiale e di avere presentato l’istanza per la partecipazione a una procedura diversa da quella di suo interesse, ovvero per il passaggio dalla posizione economica F4 alla posizione F5 della terza Area, spiegando, poi, di avere tutti i requisiti prescritti dal bando per potere essere inclusa favorevolmente nella graduatoria di merito* ” (all.4) ;

- che l’ Amministrazione rigettava l’istanza di riesame, confermando il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale (all.5).

Ciò premesso, la Severino Anna Maria esperisce ricorso all’Ill.mo Sig. Giudice del lavoro di Pavia per:

-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura selettiva di cui alla determinazione n. 37812/RI/2010 del 31/12/2010 nonché alla successiva determinazione n. 2664/RI/2014 del 04/02/2014;

-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire la posizione Area Terza - fascia F5 a decorrere dal 1° gennaio 2010;

-condannare l’Agenzia resistente, con effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2010, l’appartenenza della ricorrente alla posizione Area Terza - fascia F5, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.

Con il presente atto l’Agenzia delle Dogane, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

La sig. ra Severino Anna Maria, dipendente in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Pavia, appartenente alla III Area fascia retributiva F4, ha impugnato in via giudiziale la propria esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva per lo sviluppo economico all'interno della II area dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5.

La stessa riferisce di aver errato nella compilazione della domanda di partecipazione, volendo concorrere alla procedura di passaggio dalla III Area F4 a F5 e che la ragione di tale errore sarebbe dovuta a una svista nella predisposizione della domanda di concorso.

La ricorrente nelle missive indirizzate all' Agenzia ha sempre lamentato di essere stata esclusa illegittimamente dalla suddetta procedura di concorso interno per titoli a causa di un errore materiale da lei commesso e di cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta avvedere, rimediando e includendola in un'altra procedura concorsuale per la quale asserisce di avere i requisiti.

Tuttavia, si osserva che la partecipazione a una procedura concorsuale in luogo di un'altra (la procedura di sviluppo economico nell'ambito della III Area dalla posizione F4 alla F5), ha inevitabilmente comportato la decadenza dalla possibilità di essere inclusa nella relativa graduatoria dei partecipanti.

Invoca, poi, la violazione del principio di correttezza, trasparenza e buona fede da parte dell'Amministrazione per non aver adottato un provvedimento utile a garantire il diritto ad essere inserita nella corretta procedura per la quale avrebbe avuto i requisiti.

Preliminarmente:

1) **Violazione del principio del litisconsorzio necessario:**

Prima di entrare nel merito del ricorso - con il quale la ricorrente mira a ottenere la collocazione nella graduatoria dei vincitori della procedura selettiva dell'Area III da F4 a F5, impugnata - si eccepisce la violazione del principio del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c, per mancata notifica del ricorso ad alcuno dei controinteressati, facilmente identificabili nei candidati utilmente collocati nella graduatoria con la determinazione n. 18173/RI dell' 11 agosto 2015 relativa alla rettifica della graduatoria della procedura per gli sviluppi economici all'interno della terza area da F4 a F5, con decorrenza 2010 (All. 6).

Occorre, infatti, sottolineare che *“costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede,*

ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324; Cass. 14914/08).

Nel caso in esame, la domanda principale di parte ricorrente è volta ad ottenere una utile collocazione in graduatoria, con corrispondente esclusione di altro partecipante, il che rende necessaria l'integrazione del contraddittorio (in tal senso si è espressa, da ultimo, la Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 11547 del 26 marzo 2014).

Si eccepisce, pertanto, nel caso di specie, la violazione, da parte della ricorrente, del principio del litisconsorzio necessario, per mancata notifica del ricorso ad alcuno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria della procedura selettiva oggetto di impugnazione, pubblicata in data 5 dicembre 2014 sul sito internet dell'Agenzia.

2) Nel merito:

Nella procedura di concorso interno per il personale di II Area, chi concorre per la posizione di F3, dichiarando nella domanda di possedere i requisiti prescritti dal bando e autocertificando il proprio punteggio in base ai titoli e all'anzianità di servizio, non può poi, rilevando di essere stata esclusa, volere concorrere, a termini ormai scaduti, per una procedura di concorso interno diversa, con un numero di posti messi a concorso differenti e per i quali la ricorrente non ha nemmeno presentato la domanda. L'Agenzia, nel rispetto del predetto principio di correttezza e buona fede, ha valutato la domanda della ricorrente contemperando anche il diritto degli altri concorrenti che hanno partecipato nei termini del bando, presentando una domanda completa in tutte le sue parti e tendente a conseguire una fascia economica superiore.

Ciò in coerenza con i principi generali vigenti in materia e consolidati in giurisprudenza, secondo cui i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad una procedura concorsuale hanno carattere perentorio, la cui inosservanza comporta effetti decadenziali.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - con sentenza n. 25045 del 28.11.2011 ha stabilito che: “qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia a questo fine pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posi-

zione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione sono rinvenibili in un tale comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede” .

Alla scadenza del termine di deposito delle domande di partecipazione alla citata procedura concorsuale interna, sono state istituite presso le singole Direzioni Regionali delle apposite commissioni concorsuali, con la funzione di esaminare le istanze pervenute e validare o meno i titoli autocertificati.

La commissione che si è occupata della procedura di concorso per il passaggio da F4 a F5 della seconda area non aveva competenza in merito alla procedura per il passaggio di F4 a F5 nell'area III, e quindi non poteva procedere a fare transitare d'ufficio una domanda di concorso in un'altra graduatoria di concorrenti, il cui numero era già definito alla data di chiusura del bando, pena lo stravolgimento delle modalità di svolgimento della predetta selezione.

Si contesta quindi la lamentata carenza di correttezza e buona fede, in quanto l'Agenzia, nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, ha bene operato, rilevando che la domanda della ricorrente, così formulata e nei tempi previsti dal bando, non poteva condurre allo snaturamento della sua dichiarazione di scienza e d'ufficio assegnarla a una procedura concorsuale per la quale la ricorrente non ha chiesto di partecipare.

Si rammenta, altresì, che i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di *"potere privato"*, e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: cfr, Cass., SU, n. 9332/2002; Cass., n. 9814/2008;28274/2008) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.

La ricorrente, si ribadisce, ha esposto nella domanda di partecipazione alla procedura di essere titolare della posizione economica F4, interna alla II Area, ma la dichiarazione era erronea, in quanto questa risultava, già dal 2006, inquadrata nella terza Area.

La ricorrente sostiene poi che la posizione economica dichiarata e autocertificata nelle domanda di partecipazione è stata frutto di errore materiale, limitato alla prima pagina e deduce che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere istruttoria sull'anzianità dell'incarico, tanto più che si trattava di dati in suo possesso e che essa stessa era tenuta, all'occorrenza, a certificare.

Alle suddette censure si eccepisce che questa Direzione, in occasione di analoghe e pre-

cedenti procedure, ha chiesto con nota n.47107 del 25/10/2010 alla Direzione Centrale Personale ed Organizzazione: “se il dipendente che ha prodotto una domanda di partecipazione alla procedura utilizzando il modello relativo ad altra procedura, possa essere ammesso, comunque, alla propria procedura selettiva”.

La Direzione Centrale, riscontrando la suddetta richiesta di chiarimenti, ha fatto rinvio a quanto rappresentato in una sua precedente nota (prot. n.126326/2010) e cioè che: “ *ciascun candidato può essere ammesso a partecipare alla prova selettiva per la quale abbia presentato tempestivamente istanza di partecipazione* ” (all.1) .

Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art.2, punto 2 del bando della procedura selettiva indetto con la determina n. 2664/RI/2014 (passaggio da III Area F4 a III Area F5) che testualmente recita: “ *la domanda di partecipazione deve essere redatta, a pena di esclusione, sullo stampato di cui all’ allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione ed è rinvenibile sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e Monopoli* ” (all.7) .

Per quanto sopra, non è condivisibile l’assunto di controparte che vuole far credere che l’errore si sia limitato solo alla prima pagina dell’allegato, in quanto trattasi di due procedure differenti, bandite con due diverse determinazioni (prot. n. 2664/RI/2014 e prot. n. 2658/RI/2014), ognuna con il proprio allegato recante il modello della domanda da presentare.

È ovvio comunque che, trattandosi di procedure del tutto simili, lo siano anche i moduli delle domande, eccetto la prima pagina che indica espressamente la tipologia selettiva (da F4 a F5 della terza area o da F4 a F5 della seconda area) alla quale il candidato intende partecipare.

3) In subordine:

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di inserimento della ricorrente nel novero dei partecipanti alla procedura di passaggio dall’ F4 a F5 della terza area, non si ritiene comunque ammissibile l’automatico riconoscimento del diritto alla richiesta posizione economica F5 nella Terza area e si chiede di limitare il riconoscimento all’inserimento nella graduatoria degli idonei con punteggio da validare in separata sede a cura di questa Amministrazione.

Infatti, i punteggi relativi agli anni di servizio, i titoli di studio e gli incarichi indicati nella domanda dalla sig.ra Severino, non sono ad oggi mai stati esaminati e validati da nessuna Commissione istituita da questa P.A.

La ricorrente potrebbe al più vantare un diritto all’inserimento nelle graduatoria dei partecipanti alla selezione interna, ma non certamente un acritico riconoscimento del punti da lei auto-attribuitisi, a differenza di quanto accaduto per tutti gli altri partecipanti alle procedure in questione.

procedure in questione.

Infatti, anche a un sommario esame della domanda, appare non corretta la valutazione dei punteggi effettuata dalla ricorrente, ad esempio nella parte in cui, in contrasto con le disposizioni del bando - che è *lex specialis*- essa si attribuisce una valutazione di punti 0,50 per incarichi di servizio precedenti alla data di istituzione dell'Agenzia delle Dogane (anno 2001), e che quindi per assurdo non sarebbero probabilmente stati riconosciuti da nessuna Commissione esaminatrice.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'illustrissimo Sig. Giudice del Lavoro accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti degli altri vincitori alla procedura di passaggio dalla area III F4 alla F5;
- Rigettare nel merito ogni domanda avversaria perché infondata in diritto;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dalla domanda di partecipare alla procedura selettiva relativa al passaggio dall'Area III F4 alla F5, si chiede di volersi procedere a cura di questa Amministrazione alla validazione dei punteggi auto certificati dalla ricorrente;
- Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio da stabilirsi in via equitativa dall'On.le Sig. Giudice.

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i documenti riportati nell'indice del fascicolo.

Il Funzionario dell'Agenzia



Il Direttore Regionale

Dott. Lorenzo Clemente



N. R.G. 579/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

Sezione Lavoro e Previdenza

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2017,
letti gli atti ed esaminati i documenti;
viste le allegazioni delle parti;
considerato, in particolare, che il procuratore di parte convenuta insiste nell'eccezione preliminare svolta in atti, relativa alla violazione del principio del litisconsorzio necessario nei confronti dei controinteressati e che il procuratore di parte ricorrente contesta quanto dedotto dalla convenuta;
considerato che, come emerge dalla determinazione n. 18173/RI dell'11.08.2015, relativa alla rettifica della graduatoria della procedura oggetto di causa, il numero dei candidati che ha partecipato alla predetta procedura selettiva era decisamente superiore rispetto al numero degli sviluppi economici previsti;
ritenuto, pertanto, che l'eventuale accoglimento della domanda svolta dalla ricorrente possa incidere sui diritti di altri candidati risultati vincitori, i quali, pertanto, devono essere considerati controinteressati;
ritenuto, conseguentemente, necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tali controinteressati;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, a cura del ricorrente.



Dispone che tale integrazione del contraddittorio avvenga, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attesa la particolarità della vertenza oggetto di causa, mediante pubblicazione di un comunicato sui siti internet istituzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Lombardia.

Dispone, inoltre, che, a cura di parte ricorrente, si proceda con la notificazione, nelle forme ordinarie, degli atti di causa nei confronti degli ultimi dieci candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva oggetto di causa.

Rinvia per la prosecuzione del procedimento all'udienza del 29 maggio 2018, ore 10.50.

Si comunichi.

Pavia, 23 novembre 2017

Il Giudice
dott.ssa Paola Filippini

